

**PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 14 MARZO 2017 RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 10 OTTOBRE 2006 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL'ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

### **Relazione**

Il Provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo 2017 apporta novità significative nelle modalità di presentazione all'IVASS delle istanze e delle comunicazioni dovute dagli intermediari e dalle imprese ai fini della tenuta del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (nel seguito, RUI), proseguendo nel percorso di semplificazione e dematerializzazione avviato nel 2015, in linea con quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82<sup>1</sup> e con gli obiettivi strategici dell'Istituto.

Il Provvedimento persegue la finalità di agevolare i rapporti tra IVASS e operatori e di snellire i processi interni di gestione dedicati alla movimentazione e all'aggiornamento del RUI, introducendo un più moderno sistema, interamente digitale, di raccolta dei dati contenuti nelle istanze/comunicazioni presentate all'Istituto.

Le caratteristiche del nuovo sistema prevedono:

- ✓ la razionalizzazione dei vari modelli cartacei sinora in uso e la sostituzione con un unico modello, in formato PDF, scaricabile dal sito IVASS e compilabile *off-line* dall'intermediario/impresa;
- ✓ la compilazione "guidata" del modello PDF, in base alle specifiche necessarie a seconda del tipo di richiedente, dell'operazione richiesta e della sezione del RUI interessata, a garanzia della coerenza e della completezza delle informazioni dovute;
- ✓ la sottoscrizione del modello PDF con firma elettronica del dichiarante e l'invio da un indirizzo PEC dell'intermediario all'indirizzo PEC dedicato dell'IVASS [istanze.rui@pec.ivass.it](mailto:istanze.rui@pec.ivass.it). Ogni messaggio PEC potrà contenere esclusivamente una sola istanza o comunicazione.

---

<sup>1</sup> [...] le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese,

Sotto il profilo degli adempimenti richiesti agli intermediari per la realizzazione del nuovo sistema, il Provvedimento, modificando il Regolamento ISVAP n. 5/2006, introduce l'obbligo di dotarsi della firma elettronica (avanzata, qualificata o digitale) per la sottoscrizione delle istanze in formato PDF trasmesse in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata.

Al fine di garantire un intervento ragionevole e proporzionato, i nuovi - e contenuti - adempimenti relativi alla firma elettronica sono richiesti solamente agli intermediari iscritti - o che chiedano di essere iscritti - nelle sezioni A, B e D del RUI, poiché le istanze/comunicazioni di varia natura riguardanti il RUI provengono quasi esclusivamente da tali soggetti (e, in parte, dalle imprese di assicurazione).

Per contro, i pur modestissimi oneri connessi all'acquisto della firma elettronica e di un indirizzo PEC non sono stati previsti a carico degli intermediari iscritti nelle sezioni C e E, che di regola non presentano autonomamente istanze/comunicazioni relative alla propria posizione nel Registro. Nei limitati casi in cui si renda necessaria, in via di eccezione, una dichiarazione da parte dell'iscritto in sezione C o E, è fatta salva la possibilità di effettuarne la trasmissione all'IVASS anche su supporto cartaceo sottoscritto con firma autografa (allegando in tal caso copia di un valido documento di identità).

Il Provvedimento reintroduce inoltre l'obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B di comunicare all'IVASS, entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale o, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, modificando l'articolo 37 del regolamento n. 5/2006.

In questo modo, a fronte di un onere limitato consistente in un'unica comunicazione annuale in formato elettronico da parte degli intermediari iscritti in sezione A e B, l'Istituto potrà acquisire in via sistematica dati certi e aggiornati sulla copertura in questione, con un notevole valore aggiunto sul piano della vigilanza preventiva e della protezione del consumatore.

\*\*\* \*\*

L'**articolo 1** del provvedimento apporta modifiche al Capo I del regolamento n. 5 inserendo le ulteriori definizioni necessarie di "firma elettronica" e di "posta elettronica certificata" e sostituendo l'espressione "ISVAP" o "Autorità" con "IVASS o *Autorità*" per allineare i riferimenti all'interno del regolamento all'attuale denominazione dell'Istituto:

L'**articolo 2** introduce nella Parte II – Titolo I del regolamento n. 5 l'articolo 7 *bis*: "*Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro*" che, al comma 1 individua le

domande e le comunicazioni da rendere all'IVASS con le nuove modalità automatizzate, al comma 2 individua le tipologie di intermediari tenuti a dotarsi di firma elettronica, al comma 3 sancisce espressamente l'irricevibilità delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, che non siano trasmesse in formato elettronico e non rechino la firma elettronica.

L'**articolo 3** modifica gli articoli 12, 16, 18, 20 e 24 del regolamento n. 5 per adeguare alla nuova modalità la compilazione e l'invio all'IVASS delle domande di iscrizione nel registro relative alle diverse tipologie di intermediari.

Analogamente l'**articolo 4**, modificando gli articoli 25, 26, 27, 28, 28 bis e 29 del regolamento n. 5:

- stabilisce che l'IVASS comunichi agli intermediari interessati l'accoglimento o il rigetto delle istanze presentate mediante posta elettronica certificata;
- adegua alla nuova modalità la presentazione all'IVASS delle istanze di cancellazione, reiscrizione, passaggio ad altra sezione e delle comunicazioni di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E;
- consente espressamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o E di presentare all'IVASS la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 6.

L'**articolo 5**, modificando l'articolo 31 del regolamento n. 5, estende la nuova modalità alla comunicazione di estensione dell'attività di intermediazione in altri Stati membri da parte degli intermediari italiani.

L'**articolo 6**, modificando la Parte II – Titolo II "*Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri*" prevede che anche gli intermediari comunitari iscritti nell'Elenco Annesso siano tenuti a dotarsi di firma elettronica e di un indirizzo PEC per la presentazione di istanze/comunicazioni relative ai rapporti con i propri collaboratori.

L'**articolo 7**, modificando la Parte III – Titolo I – Capo I "*Disposizioni generali*" del Regolamento n. 5, e in particolare l'articolo 36, estende le nuove modalità alle comunicazioni obbligatorie all'IVASS. Al comma 8, in coerenza con quanto previsto all'articolo 4, si consente espressamente ai soggetti iscritti nelle sezioni C o E del registro di trasmettere all'IVASS una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione utilizzando un fac-simile allegato al regolamento, che può essere trasmesso o in formato cartaceo con sottoscrizione autografa oppure via PEC in formato elettronico sottoscritto con firma digitale, ove l'interessato sia in possesso dei relativi strumenti informatici.

L'**articolo 8**, integrando l'articolo 37 del regolamento n. 5, reintroduce per gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del registro l'obbligo di comunicare all'IVASS, entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale o, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura. Decorso 90 giorni dallo scadere del termine, in assenza della comunicazione, gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B sono indicati nel registro come inoperativi.

Gli **articoli 9, 10 e 11** disciplinano infine la pubblicazione e l'entrata in vigore del Provvedimento e la sostituzione degli allegati con il modello PDF. Per tenere conto delle osservazioni degli *stakeholders* che in sede di consultazione hanno chiesto la posticipazione dell'entrata in vigore del nuovo sistema, è stato previsto un regime temporaneo di "doppio binario" di congrua durata, decorrente dall'entrata in vigore del Provvedimento e fino al 5 giugno 2017. In tale intervallo gli operatori potranno avvalersi in alternativa della modalità cartacea o elettronica per l'invio delle istanze/comunicazioni.

Decorso il periodo transitorio di cui all'articolo 10, il modello PDF sostituirà definitivamente il vecchio set di allegati al regolamento: le istanze/comunicazioni pervenute in formato diverso da quello elettronico e/o prive di firma elettronica saranno considerate irricevibili.

Farà eccezione unicamente la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione che gli intermediari iscritti nelle sezioni C o E, nei limitati casi in cui ciò si renderà necessario, potranno inviare in formato cartaceo o in alternativa a mezzo PEC, come documento elettronico sottoscritto digitalmente.

Gli adempimenti connessi alla comunicazione annuale della copertura di responsabilità civile professionale saranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2018.

## **ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

### **(c.d. AIR Definitivo)**

Sulla base delle disposizioni del regolamento IVASS n. 3/2013 e in particolare dell'articolo 7, comma 2, tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione.

#### **1. Scenario di riferimento.**

Il mercato dell'intermediazione assicurativa è caratterizzato dalla presenza di un elevatissimo numero di intermediari, sia persone fisiche che giuridiche. Alla data del 31 dicembre 2016 risulta un totale di 236.571 iscritti, di cui 29.834 iscritti nella sezione A, 5.693 nella sezione B e 564 nella sezione D, mentre gli intermediari iscritti nelle sezioni C e E sono rispettivamente 5.115 e 195.365. Ad essi si aggiungono 8.053 intermediari UE iscritti nell'elenco annesso al RUI.

Questa ampia popolazione di operatori svolge la propria attività previa iscrizione nel Registro (RUI) tenuto dall'IVASS, trattandosi di attività riservata a soggetti in possesso di idonei requisiti di onorabilità e di professionalità. Pertanto, l'iscrizione nel RUI e ogni successiva variazione nella posizione dell'iscritto è oggetto, in via di obbligo, di istanza/comunicazione all'IVASS<sup>2</sup>.

Sino a oggi, la presentazione delle istanze/comunicazioni è avvenuta perlopiù su supporto cartaceo, mediante la compilazione di una serie di allegati al regolamento 5/2006 in base al tipo di necessità istruttoria e l'invio per raccomandata a.r..

Tale sistema, del tutto obsoleto, sottopone gli intermediari a incombenze amministrative, possibili errori materiali di compilazione e appesantimenti nei tempi di pervenimento dei documenti all'Istituto. Per IVASS il processo risulta assai oneroso in considerazione della mole di invii cartacei, che rendono tra l'altro necessaria una massiccia attività di protocollazione e di *data entry* per l'alimentazione del RUI.

In questo quadro, è evidente la necessità di realizzare una infrastruttura capace di sollevare gli operatori dall'uso del cartaceo e di consentire all'Istituto di acquisire in automatico il contenuto in formato elettronico delle istanze/comunicazioni, una volta superati i controlli sostanziali di validazione, con una gestione più efficiente e con un riversamento fedele nel RUI dei dati trasmessi.

Data tale premessa, la soluzione tecnica individuata, pur non essendo l'unica percorribile, rappresenta allo stato il miglior compromesso tra il quadro normativo di

---

<sup>2</sup> In particolare, all'elevatissimo numero di iscritti, in specie di produttori diretti e di collaboratori rispettivamente appartenenti alle sezioni C e E, caratterizzate da un elevato tasso di variabilità, consegue una massiccia movimentazione del registro sulla base delle istanze/comunicazioni rese dalle imprese e dagli intermediari di riferimento, con un elevatissimo flusso documentale annuo che supera le 50.000 unità.

riferimento, le esigenze da soddisfare e la compatibilità con l'applicazione attualmente in uso presso l'Istituto per la tenuta del RUI.

## **2. Analisi e valutazione d'impatto**

Per valutare l'impatto del Provvedimento sul mercato di riferimento (intermediari e imprese) si è proceduto ad analizzare i reali effetti, in termini di oneri economici e di adempimenti richiesti, sugli operatori destinatari della nuova disciplina e a rapportarne l'entità ai benefici attesi.

Nella sostanza, il Provvedimento richiede ai destinatari di disporre di un indirizzo PEC (per la trasmissione del modulo elettronico in formato PDF) e di un kit di firma elettronica (per la sua sottoscrizione).

Nel primo caso, non vi è alcun impatto sugli intermediari e sulle imprese.

La posta elettronica certificata, infatti, è stata già resa obbligatoria dal Regolamento IVASS n. 8/2015 che ha espressamente sancito per le imprese italiane e per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro un obbligo già previsto più genericamente per le imprese commerciali dal Decreto Legge 179/2012 convertito nella Legge 221/2012.

In forza del Provvedimento IVASS n. 36 del 13 luglio 2015 i suddetti intermediari hanno comunicato all'Istituto il proprio indirizzo di posta elettronica. In ogni caso, anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento n. 8/2015, numerosi intermediari già si avvalevano della PEC per comunicare con l'Istituto.

Pertanto, l'unico adempimento con carattere di novità introdotto dal Provvedimento è rappresentato dall'obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D (e nell'Elenco annesso) di dotarsi di firma elettronica per la sottoscrizione del modello PDF.

In proposito:

- ✓ l'esperienza di vigilanza consente di affermare che diversi intermediari già dispongono di tale dotazione e ne fanno regolare utilizzo per l'invio dei modelli allegati al Regolamento n. 5;
- ✓ sotto il profilo degli oneri squisitamente economici, il Kit di firma elettronica ha un costo medio ricompreso tra i 25 e i 35 euro ogni tre anni (periodo di validità della firma).

Il modestissimo onere economico per l'acquisto del Kit appare ampiamente compensato dai benefici diretti e indiretti che gli operatori, specie gli intermediari, ricaveranno dal nuovo sistema di gestione del RUI, in termini di:

- ✓ riduzione delle possibilità di errori di contenuto delle istanze/comunicazioni grazie alla compilazione guidata, con conseguenti risparmi di tempo nella trattazione delle stesse;
- ✓ contenimento degli oneri amministrativi e economici, potenzialmente ricorrenti, connessi alla stampa e alla spedizione postale dei documenti cartacei;
- ✓ eliminazione dei rischi di mancato recapito connessi a eventuali disservizi postali;
- ✓ acquisizione automatica e immediata da parte dell'Istituto dei contenuti del documento elettronico, una volta superati i controlli sostanziali di validazione, con effetti sulle tempistiche di conclusione dei procedimenti e garanzia di fedele riversamento dei dati comunicati.